



Il Conservatore del Registro Imprese

UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Oggetto: Regularizzazione dei domicili digitali/indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese individuali.

VISTO l'art. 5 del decreto-legge 18/10/2012, n. 179, convertito in Legge 17/12/2012, n. 221, così come modificato dall'art. 37 del D.L. 16/07/2020, n. 76, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120, che impone alle imprese individuali attive e non soggette a procedure concorsuali di iscrivere nel Registro Imprese il proprio domicilio digitale (PEC);

VISTA la disposizione contenuta nel comma 2 dell'art. 5 del D.L. n. 179/2012, in base alla quale *“(...) Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo relativamente all'ipotesi della prima iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese, sono sottoposte alla sanzione prevista dall'articolo 2194 del codice civile, in misura triplicata previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese. Il Conservatore dell'ufficio del Registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all'imprenditore di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189 del codice civile.”*;

VISTO il “Regolamento per l'assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese individuali e società e per la loro iscrizione nel registro delle imprese”, approvato dal Consiglio camerale con la deliberazione n. 17 del 20 dicembre 2022 (di seguito Regolamento);

VISTA la Direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico del 27/04/2015, emanata di concerto con il Ministro della Giustizia, recante *“Direttiva avente ad oggetto indicazioni per l'attuazione delle disposizioni concernenti il pubblico elenco denominato «Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC)»*”, secondo la quale l'iscrizione dell'indirizzo PEC è legittimamente effettuata solo se lo stesso è nella titolarità esclusiva delle imprese, per le quali è previsto l'obbligo di mantenere attiva la casella di posta elettronica certificata e pertanto gli indirizzi PEC revocati o non attivi debbono essere “cancellati” dal registro delle imprese;

VISTA la determinazione del Conservatore n. 65 del 28 agosto 2025, pubblicata all'albo camerale dal 28 agosto 2025 all'11 ottobre 2025, con la quale il Conservatore ha diffidato le imprese individuali di cui agli elenchi allegati, a regolarizzare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata/domicilio digitale ovvero a comunicare un nuovo e valido domicilio digitale entro l'11 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 18/10/2012, n. 179, convertito in Legge 17/12/2012, n. 221, così come modificato dall'art. 37 del D.L. 16/07/2020, n. 76, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120;

VISTO l'art. 8 della Legge 07/08/1990, n. 241 che stabilisce che: *“Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa,*

SERVIZIO PRODOTTI DIGITALI DEL REGISTRO IMPRESE

Il Conservatore del Registro Imprese

l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";

VISTO l'art. 32 della Legge 18/06/2009, n. 69, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione on line sul sito istituzionale e preso atto che l'albo camerale è 'on line', consultabile in un'apposita sezione del sito internet camerale;

CONSIDERATO che, essendo scaduto il termine dell'11 ottobre 2025 sopra ricordato, è necessario procedere all'iscrizione della cancellazione degli indirizzi di posta elettronica certificata/domicili digitali irregolari delle imprese individuali (allegato 2) che non abbiano provveduto alla loro regolarizzazione e della conseguenziale attribuzione ed iscrizione di un nuovo e valido domicilio digitale, con contestuale irrogazione della sanzione;

CONSIDERATO che è inoltre necessario assegnare un nuovo domicilio digitale, con contestuale irrogazione della sanzione, alle imprese individuali (allegato 1) che risultano essere ancora prive del suddetto domicilio digitale;

VISTO l'art. 3 lettera f) del Regolamento camerale sopra citato in cui viene evidenziata la fase del procedimento relativa alla *"definizione dell'elenco finale delle imprese individuali destinatarie dell'assegnazione d'ufficio del domicilio digitale..."*;

VISTO altresì l'art. 5 del Regolamento camerale sopra citato, ai sensi del quale il procedimento di assegnazione massiva dei domicili digitali si conclude (alternativamente):

- a) con l'iscrizione d'ufficio del domicilio digitale nel registro delle imprese;
- b) con l'archiviazione automatica, se l'impresa individuale o la società comunichi il proprio domicilio digitale ai sensi del comma 4 dell'art. 4;

entro il termine di 180 giorni della comunicazione di avvio del procedimento;

RAVVISATA la necessità di escludere dagli elenchi finali delle imprese individuali destinatarie dell'assegnazione d'ufficio del domicilio digitale, oltre alle imprese individuali che hanno provveduto a comunicare il proprio domicilio digitale, anche quelle che si sono cancellate dal registro delle imprese;

VISTO l'elenco delle imprese individuali prive di indirizzi di posta elettronica certificata/domicili digitali (allegato 1), che ad oggi non hanno ancora provveduto all'iscrizione di un valido domicilio digitale nel Registro Imprese;

VISTO l'elenco delle imprese individuali con indirizzi di posta elettronica certificata/domicili digitali irregolari in quanto non corretti, inesistenti o revocati (allegato 2), per le quali permane l'irregolarità rilevata in fase di avvio del procedimento;

RITENUTO che questo provvedimento possa essere portato a conoscenza dei destinatari, come previsto dal Regolamento camerale sopra ricordato, mediante pubblicazione per 15 giorni consecutivi sul sito istituzionale della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione "Notizie";

Per questi motivi
dati i presupposti di legge e di fatto sopra richiamati e descritti,

IL CONSERVATORE
DELLA CAMERA DI COMMERCIO MONTE ROSA LAGHI ALTO PIEMONTE

Il Conservatore del Registro Imprese

Determina

- 1) di disporre la cancellazione d'ufficio dal Registro Imprese degli indirizzi di posta elettronica certificata/domicili digitali non corretti, inesistenti o revocati delle imprese individuali di cui all'allegato 2 alla presente determinazione, della quale costituisce parte integrante;
- 2) di assegnare d'ufficio il domicilio digitale alle imprese individuali di cui agli allegati 1 e 2 alla presente determinazione, della quale costituiscono parte integrante;
- 3) di iscrivere d'ufficio nel Registro Imprese i domicili digitali assegnati alle imprese individuali di cui al punto precedente, in conformità a quanto illustrato nella premessa del presente provvedimento;
- 4) di emettere e notificare, contestualmente alle operazioni tecniche di cui ai punti 2 e 3, presso il cassetto digitale dell'imprenditore disponibile per ogni impresa all'indirizzo impresa.italia.it, i corrispondenti verbali di accertamento sanzionatori, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge richiamate nella premessa del presente provvedimento;
- 5) che l'assegnazione del domicilio digitale e la contestuale emissione e notificazione del verbale di accertamento sanzionatorio non abbia corso nei confronti delle imprese individuali che, nelle more, abbiano regolarizzato la loro iscrizione anagrafica comunicando il proprio domicilio digitale ovvero si siano cancellate dal registro delle imprese;
- 6) di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione "Notizie" e che rimanga pubblicato fino al 31 ottobre 2025.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, ai sensi dell'art. 40, comma 7, del D.L. n. 76/2020, al Giudice del Registro presso il Tribunale di Vercelli, entro quindici giorni, decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione del presente atto all'Albo camerale online della Camera di commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte.

IL CONSERVATORE
(Dr.ssa Cristina D'Ercole)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)